aran Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

AranSegnalazioni

Newsletter n. 4 del 4/4/2019

Attività istituzionale dell'Agenzia

Occasional paper
La giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti

E' stato pubblicato, nella sezione Pubblicazioni e Statistiche, Aran Occasional Paper " La giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti". Il Paper contiene l'indicazione, ed un breve riassunto, di alcune delle più significative sentenze, suddivise per materie, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, riguardanti il lavoro pubblico ed emanate nel corso dell'anno 2018.

Vai al documento

Monitoraggio contrattazione integrativa
"Rapporto riepilogativo sul monitoraggio della contrattazione integrativa – anno 2018"

E' stato pubblicato, nella sezione Monitoraggio contrattazione integrativa, il "Rapporto riepilogativo sul monitoraggio della contrattazione integrativa – anno 2018", predisposto dall'Agenzia ai sensi dell'art. 46, comma 4, del d.lgs n.165/2001. Il Rapporto presenta alcune informazioni circa le tendenze generali, sulle amministrazioni che hanno trasmesso all'ARAN e al CNEL contratti integrativi; la ripartizione delle amministrazioni per area geografica; le tipologie di contratti integrativi inviati; i destinatari dei contratti sottoscritti; la composizione della delegazione di parte pubblica; le percentuali di adesione all'attività negoziale delle RSU; gli atti unilaterali adottati dalle amministrazioni.

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Centrali

È possibile estendere l'applicazione dell'istituto delle ferie solidali, introdotto in forma sperimentale dall'art. 30 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, a beneficio di dipendenti che devono prestare assistenza a familiari in particolari condizioni di salute diversi dai figli minori, dietro espressa richiesta dei dipendenti disponibili a cedere le proprie ferie?

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali

L'art.17, comma 6, delle Funzioni Locali del 21.5.2018 disciplina l'utilizzo in convenzione delle posizioni organizzative, prevedendo la possibilità di maggiorare la retribuzione di posizione sino ad un massimo del 30% del valore della stessa. L'onere di tale maggiorazione compete all'ente che utilizza il lavoratore in convenzione?

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali

Nell'ambito della specifica finalità di cui all'art.56 - quater, comma 1, lett.c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 ("erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), è possibile finanziare, con quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all'art.208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, l'indennità di servizio esterno di cui all'art.56- quinquies, del medesimo CCNL del 21.5.2018?.

Vai al documento

Orientamenti applicativi
Comparto Funzioni Locali

A quale modello di relazioni sindacali deve essere ricondotta la materia della eventuale integrazione della disciplina della valutazione della performance individuale con i criteri dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi?

Vai al documento

Sezione Giuridica

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 5431 del 25/2/2019
Lavoro – demansionamento – richiesta risarcimento dei danni – necessità di prova dei danni eventualmente subiti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Nel motivare la propria decisione riguardo ad un ricorso proposto da un lavoratore che chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa del suo demansionamento la Corte ricorda: "Questa Corte (cfr. Cass., S.U. 6572 del 2006; Cass., S.U., n. 26972 del 2008), data la peculiarità del rapporto di lavoro cui ineriscono gli obblighi posti dagli artt. 2103 e 2087 c.c., ha qualificato come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori; ha tuttavia precisato (cfr. anche Cass. 25743 del 2018; n. 1327 del 2015; n. 19785 del 2010) come dall'inadempimento datoriale non derivi automaticamente l'esistenza del danno, non potendosi quest'ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo. Deve quindi ribadirsi la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., quindi tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere. Ciò proprio in ragione del fatto che dall'inadempimento datoriale possono derivare, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale), che possono anche coesistere l'una con l'altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato. La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (Cass. n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014; n. 4652 del 2009; n. 29832 del 2008)." La sentenza riguarda un lavoratore del settore privato ma i principi in essa esposti sono sicuramente applicabili anche al lavoro pubblico.

Vai al documento

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 5432 del 25/2/2019
Pubblico impiego privatizzato – pluralità di contratti a tempo determinato – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

A base della propria decisione i giudici ricordano l'orientamento interpretativo espresso dalle S.U. con la sentenza n. 5072 che ha enunciato i principi di diritto che si riportano di seguito: "a) In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs.n.165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (Il principio è stato ribadito da Cass. nn. 4911, 4912, 4913, 16095, 23691 del 2016 e da nn. 8927 e 8885 del 2017 e da molte altre successive). b) "In materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c." I giudici proseguono poi respingendo anche la richiesta del lavoratori di vedersi riconoscere la retribuzione per gli intervalli non lavorati. Dicono gli Ermellini: "Quanto al terzo motivo, deve rilevarsene l'infondatezza nella parte relativa alla pretesa concernente le retribuzioni per gli intervalli non lavorati. L'esclusione de jure della conversione dei contratti di lavoro a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato rende i singoli contratti del tutto autonomi. La possibilità di riconoscere la retribuzione per gli intervalli non lavorati… presuppone l'unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

Vai al documento

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 6337 del 5/3/2019
Pubblico impiego – mobilità volontaria – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Si riportano alcuni fondamentali passaggi della sentenza con la quale la Corte rigetta la domanda del ricorrente, lavoratore pubblico, che chiedeva, dopo il suo passaggio volontario ad altra amministrazione, di essere inquadrato in una superiore area funzionale. Dicono i giudici: "il passaggio volontario del dipendente da un'amministrazione a un'altra viene inquadrato nell'ambito dell'istituto della cessione del contratto disciplinato dagli artt. 1406 ss. cod. civ., con la conseguenza che il complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto subisce una modificazione soggettiva, mentre rimangono immutati gli elementi oggettivi essenziali che lo connotano (Sez.Un. n.6420 del 2006 e n.19250 del 2010; Cass. n.2 del 2017; n.24724 del 2014; n. 5949 del 2012); il passaggio da un ente pubblico a un altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con la conseguenza che al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, e normativo previsto presso l'ente di destinazione (salvi eventuali assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito), non giustificandosi diversità di trattamento tra dipendenti dello stesso Ente a seconda della provenienza (Cass n.18299 del 2017; n.169 del 2017; n.22782 del 2016; n.20557 del 2016; n.13850 del 2016; n.24949 del 2014; n.2181 del 2013; n.5959 del 2012); alla stregua dell'art. 30 del d.lgs. n.165, in capo all'amministrazione di destinazione non sussiste pertanto alcun obbligo di operare una comparazione tra le mansioni in concreto svolte e tra i profili professionali assegnati prima e dopo il trasferimento, atteso che la norma non prevede detto tipo di valutazione ma si limita a disporre che nel novero delle vacanze di organico"...il trasferimento è disposto con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza"; Cass. n.19925 del 2016, secondo cui in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di passaggio ad altra amministrazione per la qualifica corrispondente a quella indicata dal lavoratore nella domanda, non sussiste il diritto per il dipendente di ottenere, in ordine al rapporto costituito su tale base, la qualifica superiore acquisita - nelle more del passaggio stesso - nell'amministrazione di provenienza, atteso che il trasferimento è chiesto ed avviene in ragione di una disponibilità creatasi nell'organico dell'Amministrazione di destinazione e nella qualifica prevista, e non è coerente con le esigenze di imparzialità e buon andamento che un ente terzo incida sul rapporto di lavoro di un'altra P.A.".

Vai al documento

Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 6553 del 6/3/2019
Pubblico impiego – comparto sanità – ccnl area dirigenza sanitaria 5/12/1996 - art. 64 onorari dei dirigenti avvocati e procuratori - retribuzione di risultato

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I ricorrenti, dirigenti avvocati, avevano richiesto alla Azienda sanitaria provinciale il pagamento degli onorari professionali maturati in relazione alla difesa dell'amministrazione in giudizi che si erano conclusi con la vittoria dell'amministrazione stessa, ma con dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio. La Corte rigetta la domanda dei ricorrenti sulla base di quanto stabiliscono gli artt. 61, 62, 63 e 64 del CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità del 5/12/1996. Dopo aver esaminato i suddetti articoli i giudici si soffermano in particolare sull'art. 64 e così chiariscono: "l'articolo 64 detta la disciplina relativa agli "Onorari e compensi di natura professionale" e stabilisce che ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale spettano i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente; la disposizione precisa che a) gli onorari che devono essere corrisposti sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'azienda o ente; b) gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali; c) la ripartizione degli onorari tra i Dirigenti del ruolo professionale legale è definita dall'azienda o ente; d) l'azienda o ente stabilisce una quota non inferiore al 5 % degli onorari da trattenere a copertura forfetaria delle spese generali; il comma 3 dell'art. 64 stabilisce che "Nella determinazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 62, le risorse finanziarie derivanti dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle previste dall'art. 61, comma 2, punto b) sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate i quali non beneficiano, di conseguenza, del premio per la prestazione individuale; il tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 64 non lascia spazio a dubbi interpretativi attesa la chiarezza della clausola di chiusura che esclude i Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale, dalla indennità premio per la prestazione individuale proprio perchè essi percepiscono i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, ai quali la stessa clausola collettiva riconosce il valore premiale incentivante; la tesi dei ricorrenti secondo cui le clausole innanzi richiamate attribuirebbero loro il diritto di percepire il premio per la prestazione individuale è, dunque, in contrasto con il dato testuale e sistematico delle disposizioni negoziali e muove dall'equivoco di confondere il sistema incentivante correlato alla valutazione delle peculiari qualità professionali, con l'esito favorevole per l'Amministrazione dei giudizi da essi patrocinati, in relazione ai quali percepiscono, nei limiti ed alle condizioni previste dal citato art. 64 gli onorari e i compensi professionali".

Vai al documento

Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Puglia n. 27/2019
Enti Locali – Trattamento accessorio

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili relativamente al calcolo del tetto stabilito per le risorse destinate al trattamento del personale, hanno chiarito che "il limite introdotto dall'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale (di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali e provinciali). Ciò che rileva non è l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell'ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale" (ex multis: stessa sez. reg. n. 99/2018;sez. reg. Lombardia 116/2018).

Vai al documento

Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Abruzzo n. 26/2019
Enti Locali – Individuazione facoltà assunzionali 2019

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La sezione ha chiarito, in merito alla facoltà di assumere personale a tempo indeterminato nel 2019, utilizzando i resti delle facoltà assunzionali del 2016 calcolate sulle cessazioni avvenute nel 2015 anche in assenza di programmazione, che: "un ente sottoposto al patto di stabilità interno, fatti salvi gli ulteriori variegati limiti previsti dalla vigente normativa, possa procedere, nel 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 2018 ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 3 del d.l. n. 90/2014, alla quale si cumula l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2016/2018, ai sensi del quarto periodo del medesimo comma. Le quote di turn-over disponibili, del triennio precedente, sono quindi quelle relative, per il 2018 alle cessazioni del 2017, per il 2017 alle cessazioni del 2016 e, in ultimo, per il 2016 sulle cessazioni del 2015".

Vai al documento

Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Calabria n. 17/2019
Enti Locali – Individuazione facoltà assunzionali 2019

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili, in relazione alla possibilità di utilizzare i cosiddetti resti assunzionali ossia "le "capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale, ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione" (Sez. Autonomie del. n. 25/2017/QMIG) evidenziano che: "nel caso degli enti di piccoli dimensioni, non si può parlare di "residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali" (cfr. art. 3, comma 5, d.l. 90/2014) perché non vi era, in passato, alcuna imposizione di quote percentuali alle facoltà assunzionali. Se, venuto meno il PSI, la disposizione in esame venisse applicata a tutti i Comuni, gli enti di ridotte dimensioni avrebbero tutti "resti assunzionali" pienamente disponibili, avendo ottenuto pregressi "risparmi" sulle quote percentuali delle facoltà assunzionali non per virtuosità comportamentale ma non applicabilità nei loro confronti, nel pregresso, degli stringenti limiti assunzionali tracciati dal d.l. 90/2014. In definitiva, quindi, la Sezione ritiene tuttora non applicabile ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti la disciplina dei "resti assunzionali" di cui all'art. 3, comma 5, d.l. 90/2014".

Vai al documento

INPS
Messaggio n. 591 del 13/2/2019 - Congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il 13 febbraio 2019 l'Inps ha emanato il seguente messaggio: "Proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2019" con cui ha dettato le istruzioni da seguire per poter usufruire del congedo papà obbligatorio, rimandando invece, per il congedo facoltativo, alle istruzioni contenute nella circolare inps n. 40/2013.

Vai al documento

Sezione Economica

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
I risultati della rilevazione "conto annuale" 2017 sul pubblico impiego

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato i risultati della rilevazione "Conto Annuale" relativi all'anno 2017 sul sito www.contoannuale.mef.gov.it. Il Conto Annuale espone i dati sulla consistenza e i costi del personale delle Pubbliche Amministrazioni e costituisce la fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di pubblico impiego da assumere nelle sedi istituzionali. La pubblicazione del conto annuale 2017 avviene su un sito che è stato completamente rinnovato con l'obiettivo di avvicinare il più possibile l'esperienza della navigazione dei dati alle necessità conoscitive degli utenti. Se le tematiche trattate sono le stesse degli anni precedenti, sia la veste grafica sia la flessibilità con cui i dati possono essere interrogati sono stati interamente rivisti. E' ora possibile per l'utente inserire dei filtri che permettono delle selezioni multiple su tutte le variabili di interesse e modificare l'ordine di visualizzazione delle variabili stesse. I grafici presenti sulle pagine sono tutti interattivi e si modificano in funzione delle scelte impostate dall'utente. L'apparato di analisi e commento dei dati è stato notevolmente potenziato con nuovi approfondimenti sui comparti e su specifiche tematiche.

Vai al documento

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
Indennità di vacanza contrattuale da corrispondere al personale PA

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) al comma 440 dell'articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
- dal 1° aprile al 30 giugno 2019 0,42%

- dal 1° luglio 2019 0,7%.

Per assicurare l'omogenea applicazione della citata normativa, si comunicano le misure della predetta anticipazione (corrispondente sostanzialmente all'indennità di vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) dell'anno 2019 da corrispondere al personale appartenente al Pubblico impiego.

Vai al documento

Commissione Europea
2019 European Semester: Country Reports - Italy

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Commissione Europea ha pubblicato le relazioni per paese sull'insieme degli sviluppi economici e sociali in ciascuno Stato membro dell'UE. Per alcuni paesi è previsto anche un esame approfondito. Tali documenti costituiscono il pacchetto invernale. Per il nostro Paese la Commissione evidenzia che, di fronte a un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, affrontare gli squilibri macroeconomici resta di fondamentale importanza. In particolare, la riduzione dell'elevato rapporto debito pubblico/PIL del paese richiede che politiche macroeconomiche e di bilancio orientate alla stabilità vadano di pari passo con investimenti maggiori e più mirati e con riforme strutturali ambiziose che consentano di aumentare la debole produttività e la crescita potenziale. Questi sforzi sono fondamentali anche per garantire la fiducia dei mercati. Il rilancio delle riforme è necessario in via prioritaria per garantire finanze pubbliche sane, una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e della giustizia, per assicurare un miglior funzionamento del sistema di istruzione e del mercato del lavoro, un contesto più favorevole alle imprese e un più solido settore bancario.

Vai al documento

Ufficio Parlamentare di Bilancio
Focus tematico n. 2/2019 - "La manovra per il 2019: una sintesi del testo definitivo"

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Il Focus "La manovra per il 2019: una sintesi del testo definitivo" illustra il contenuto della manovra di bilancio, manovra sensibilmente modificata nel corso dell'esame parlamentare dei due provvedimenti che ne costituiscono l'ossatura. Il decreto legge 119/2018 (convertito dalla legge 136/2018), contenente disposizioni in materia fiscale e finanziaria è stato infatti parzialmente modificato, mentre la legge di bilancio (L. 145/2018) è stata profondamente rivista a seguito dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Commissione europea. Oltre alla rideterminazione degli effetti di alcune misure già presenti nella versione iniziale della manovra, nel corso dell'iter parlamentare sono state inserite nuove disposizioni che hanno inciso sui saldi di bilancio, risultati significativamente diversi da quelli ipotizzati nella versione della manovra inizialmente presentata, e sulla composizione della manovra stessa, implicando sia consistenti maggiori entrate sia minori uscite. Dal lato degli impieghi, gli interventi principali – oltre alla neutralizzazione delle clausole su IVA e accise – hanno riguardato le famiglie e il contrasto alla povertà, gli investimenti pubblici e i contributi agli investimenti, le imprese e i lavoratori autonomi e il pubblico impiego. Sul versante delle risorse di copertura – oltre all'incremento delle clausole su IVA e accise per il biennio 2020-21 – le novità maggiori si concentrano sulle misure fiscali e di contrasto all'evasione, sui contributi agli investimenti, sulla riduzione dell'indicizzazione delle pensioni più elevate e su una serie di disposizioni di minor impatto finanziario, in particolare nell'ambito della razionalizzazione della spesa.

Vai al documento

Ufficio Parlamentare di Bilancio
Audizione informale su programmazione finanziaria e accordi tra ministeri

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Chiara Goretti, componente del Consiglio dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), è intervenuta in audizione presso la Commissione Bilancio della Camera, impegnata in una ricognizione diretta a valutare i risultati della procedura introdotta con la recente riforma della legge di contabilità (art. 22-bis L. 196/2009 in materia di programmazione finanziaria), attuata per la prima volta lo scorso anno attraverso l'individuazione di obiettivi di risparmio di spesa per i ministeri. Goretti ha sottolineato che l'esperienza suggerisce la necessità di migliorarne l'efficacia di attuazione: la procedura ha presentato, sin dalla formulazione, una ambivalenza di finalità, riflettendo sia un approccio top-down – nel rafforzamento del processo decisionale di formazione del bilancio dello Stato e del principio della programmazione finanziaria, che richiede la coerenza tra il contributo dei ministeri e i saldi programmatici di finanza pubblica dell'intera pubblica amministrazione – sia una logica bottom-up – identificando nella procedura lo strumento per integrare la spending review nel ciclo di bilancio, migliorare l'efficienza nell'utilizzazione delle risorse e promuovere una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni nella gestione delle politiche di spesa. Una riflessione preliminare sarebbe utile per valutare se una unica procedura possa avere finalità plurime, sia di responsabilizzazione macrofinanziaria, che di ricerca dell'efficacia allocativa, che di miglioramento dell'efficienza microeconomica. In una procedura top-down concettualmente, la sequenza dovrebbe partire dalla fissazione del saldo programmatico dell'Amministrazione pubblica, da articolare tra entrate e spese in una prospettiva pluriennale, per poi passare alla ripartizione degli obiettivi di spesa tra i sotto-settori, quindi tra i comparti e, infine, tra i singoli ministeri. Una innovazione in tal senso consentirebbe da un lato di superare l'attuazione della procedura in termini di contributo parziale (caratteristica che ha consentito alle amministrazioni di rimanere in una logica di analisi della spesa al margine), dall'altro di affrontare il governo dell'evoluzione della spesa complessiva in un orizzonte di programmazione pluriennale, agevolando l'individuazione delle priorità e di diversi modelli di erogazione dei servizi. La definizione di efficaci processi bottom-up di revisione della spesa rappresenta una sfida ancora più estesa. L'esperienza nella prima applicazione della procedura indicata con l'art. 22-bis è nel complesso deludente. Essa sembrerebbe, infatti, aver aggiunto monitoraggi, relazioni e adempimenti in modo slegato dagli altri strumenti già previsti della normativa italiana. Le misure proposte, negli accordi e nel monitoraggio, fanno riferimento a micro-aggregati di spesa stanziati in bilancio (i capitoli o, in alcuni casi, i piani di gestione) senza apparente collegamento alla struttura portante del bilancio dello Stato, imperniata su aggregati più significativi (programmi di spesa e azioni). In conclusione, numerosi istituti della legislazione italiana, consentono di inquadrare il nostro Paese, almeno sul piano della normativa, nell'ambito delle migliori esperienze internazionali in tema di programmazione, bilancio e spending review. L'osservazione del concreto funzionamento dei processi di decisione, esecuzione e rendicontazione dei bilanci pubblici suggerisce l'esistenza di un gap tra quadro normativo e attuazione, il cui superamento è sicuramente possibile con un significativo impegno per rendere coerenti le finalità della decisione politica con la sua attuazione sul piano amministrativo.

Vai al documento

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato
La legge di bilancio in breve

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La legge di bilancio in breve è un documento a carattere divulgativo. Esso illustra: lo scenario di riferimento in cui si colloca la legge di bilancio per il triennio di riferimento, gli effetti e i contenuti dei principali interventi disposti con la manovra di finanza pubblica e il loro impatto sui sottosettori delle Pubbliche amministrazioni, la struttura del bilancio dello Stato e il relativo quadro finanziario anche in termini di allocazione tra i principali settori di spesa.

Vai al documento

BCE
Bollettino economico n. 2/2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Sulla base di un'approfondita analisi delle prospettive economiche e di inflazione, il Consiglio direttivo ha adottato una serie di decisioni in materia di politica monetaria. L'indebolimento dei dati economici indica una considerevole moderazione del ritmo dell'espansione economica che si protrarrà nell'anno in corso, sebbene vi siano segnali che stiano iniziando a venir meno alcuni dei fattori idiosincratici interni che frenano la crescita. Le perduranti incertezze legate a fattori geopolitici, alla minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti sembrano lasciare il segno sul clima di fiducia. Inoltre, l'inflazione di fondo rimane contenuta. La dinamica più debole della crescita rallenta l'aggiustamento dell'inflazione verso il livello perseguito dal Consiglio direttivo. In tale contesto, il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare le indicazioni prospettiche sui tassi di interesse di riferimento della BCE in modo tale da riflettere l'aspettativa secondo cui essi si manterranno "sui livelli attuali almeno fino alla fine del 2019 e in ogni caso finché necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine" e per ribadire le indicazioni prospettiche in materia di reinvestimenti. Inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di avviare una nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) e di continuare a effettuare operazioni di prestito tramite procedure d'asta a tasso fisso con piena aggiudicazione dell'importo almeno fino alla fine del periodo di mantenimento delle riserve che inizia a marzo 2021. Tali decisioni sono state adottate al fine di assicurare che prosegua uno stabile percorso dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine.

Vai al documento

ISTAT
Prezzi al consumo – febbraio 2019

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

Nel mese di febbraio 2019, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,1% rispetto al mese precedente e dell'1,0% su base annua (da +0,9% registrato nel mese precedente). L'accelerazione di appena un decimo di punto dell'inflazione a febbraio è imputabile prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +1,7% a +3,7%) e dei Tabacchi (da +2,9% a +4,5%) e in misura minore ai prezzi dei Beni alimentari lavorati (da una variazione tendenziale nulla a +0,5%) e dei Beni energetici non regolamentati (da +0,3% a +0,8%); questi andamenti sono stati in larga parte bilanciati dal rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,2% a +0,9%) e dall'aumentata flessione di quelli dei Servizi relativi alle comunicazioni (da -2,0% a -4,8%). L'inflazione acquisita per il 2019 è +0,2% per l'indice generale e -0,3% per la componente di fondo. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,3% su base mensile (per effetto di un'ulteriore riduzione di prezzo dei saldi invernali dell'abbigliamento e calzature, di cui l'indice NIC non tiene conto) e aumenta dell'1,1% su base annua, in accelerazione da +0,9% del mese precedente. La stima preliminare era +1,2%.

Vai al documento

A cura della **Direzione Studi, risorse e servizi** dell'Aran
Per segnalare documenti da pubblicare: **ufficiostudi@aranagenzia.it**
Per iscriversi a questa newsletter andare al sito **www.aranagenzia.it**
Per consultare la nostra informativa sulla privacy clicca **qui**

modello ARAN 1 2015 8

Email inviata con mailup

Unsubscribe | Disiscriviti